

## 43 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 43.

## Art. 43.

- 1. I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.
- 2. Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

\_\_\_\_\_

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF